



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

**Spett.le Comunità Montana di Valle Camonica**

[protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it](mailto:protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it)

**Oggetto: Invito n.27-2020.– Segnalazione n.92-2020 relativa all'accessibilità del sito istituzionale <https://www.cmvallecamonica.bs.it>**

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale. Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n. del 28/9/2020) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare della L. 4/2004, del CAD e delle linee guida AgID in ambito di accessibilità degli strumenti informatici. Il segnalante afferma tra l'altro che il sito web segnalato [www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it) non risulta conforme alle leggi sull'accessibilità e che



non è presente la dichiarazione di accessibilità. A seguito di richiesta di chiarimenti codesta Amministrazione ha precisato di aver pubblicato lo scorso 27.10.2020 all'indirizzo ufficiale <https://www.cmvallecamonica.bs.it> il nuovo sito e di aver pubblicato anche la relativa dichiarazione di accessibilità. Tuttavia a seguito di istruttoria effettuata dal Servizio dell'Agenzia competente in materia di accessibilità sono emerse le seguenti criticità: testi alternativi alle immagini mancanti o non adeguati; tag di intestazione che non contengono testo; immagini contenenti testo; slideshow non controllabile dall'utente; etichette Link contenenti stesso testo descrittivo; ingrandendo il formato dei caratteri diventa difficoltoso seguire il Focus. Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Comunità Montana di Valle Camonica "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché renda accessibile l'attuale nuovo sito istituzionale <https://www.cmvallecamonica.bs.it> risolvendo le criticità relative all'accessibilità sopra richiamate. Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, *"Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Cordiali saluti